

# L'ILLECITO SPORTIVO

**Leonardo Calistri**

Dottore in Giurisprudenza

## Abstract

Il tema legato all'illecito sportivo ha assunto nel corso degli ultimi anni una portata sempre maggiore. Per l'ordinamento federale il risultato, deve essere diretta conseguenza solo del leale scontro agonistico avvenuto all'interno di regole (tecniche ed organizzative). È in quest'ottica che il CGS FIGC all'art. 30 non prescrive la necessità che il risultato o lo svolgimento della gara siano effettivamente alterati. L'elaborato offre un'analisi complessiva della struttura dell'illecito sportivo distinguendo la consumazione ed il tentativo, con il relativo trattamento sanzionatorio, dalla non punibilità della c.d. "fase ideativa" o "preparatoria". Nella seconda parte viene poi affrontato il tema dell'obbligo di denuncia con particolare attenzione alle esigenze di revisione dell'istituto. Infine, il contributo affronta un caso concreto, analizzando in ogni sua fase il procedimento per illecito sportivo, partendo dall'avviso di conclusione delle indagini, con conseguente deferimento ad opera della Procura Federale, fino alla definitiva decisione della Corte Federale d'appello.

Keywords: Tentativo, Ideazione, Fase preparatoria, Obbligo di denuncia, Procedimento disciplinare

---

## Abstract

Over past few years, the theme of sporting offense has increased his importance. For the federal disciplinary courts, the agonistic result must be a direct consequence only of the fair competition that take place within the rules (technical and organizational). The CGS, at the art. 30, does not prescribe that the result of competition would be necessarily altered. The paper offers an overall analysis of the structure of the sporting offense, distinguishing between consumption and attempt, with the related sanctioning treatment, starting from the non-punishment of the so-called "Ideational" or "preparatory" phase. In the second part, the issue of the obligation to report is then addressed with particular attention to the institution's needs for judicial review. Finally, the research addresses a specific case, analyzing the proceeding for sports offense at every stage, starting from the notice of conclusion of the investigations, with the deferral by the Federal Prosecutor's Office, until the final decision of the Federal Court of Appeal.

Keywords: Attempt, Ideation, Preparatory phase, Reporting obligation, Disciplinary procedure

---

## 1. La frode sportiva

Il fenomeno illegale generalmente denominato "toto nero" o "scommesse clandestine" trae origine da note vicende risalenti agli anni '70 ed ai primi anni '80;<sup>1</sup> per molti atleti, infatti, era abitudine scommettere,

---

<sup>1</sup> "Tutte le emergenze dipingono inequivocabilmente [...] incalliti e spregiudicati scommettitori, che però beneficiano della confidenza di certi calciatori, i quali, a loro volta, non esitano a presentarli ad altri compagni. Ed è sconcertante constatare la frequenza di detti rapporti, la deplorabile facilità con la quale si intrecciano e si moltiplicano, ove solo si pensi ai doveri del tesserato in ogni suo

direttamente o tramite loro amici o complici, sui risultati degli incontri ai quali, poi, avrebbero essi stessi partecipato.

Tanto la giustizia ordinaria quanto quella sportiva intervennero tempestivamente per sanzionare siffatte condotte: senonché, mentre l'ordinamento sportivo già contemplava espressamente, sanzionandolo, il fenomeno dell'"illecito sportivo", il diritto comune non sembrava prevedere alcuna norma che consentisse di punire penalmente siffatte condotte, se non facendo riferimento al reato di truffa (art. 640 c.p.).<sup>2</sup> Soltanto nel 1980, il legislatore ritenne, con la legge n. 401 ("Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestine e della correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche") di promuovere l'illecito sportivo alla dignità del reato di "frode in competizioni sportive". Ai sensi dell'art. 1, comma 1 "chiunque offre o promette denaro od altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da € 258 a € 1032. Nei casi di lieve entità si applica la sola pena della multa".

La dottrina ha subito messo in evidenza come l'attribuzione di un disvalore penale alle condotte di frode nelle competizioni sportive trova giustificazione nel fatto che esse, oltre a danneggiare spesso interessi finanziari dello Stato, costituiscono uno dei campi di azione da cui la criminalità organizzata trae sostentamento. Nel caso di specie, il bene oggetto di specifica tutela non ha natura patrimoniale, ma si identifica nella salvaguardia, nel campo dello sport, del valore fondamentale della "correttezza" nello svolgimento delle competizioni agonistiche.<sup>3</sup>

La norma sembra incriminare due condotte: una forma di corruzione in ambito sportivo (integrata dalla offerta, promessa o accettazione di denaro o di altre utilità per alterare il genuino risultato di una delle competizioni sportive tutelate) puntualmente determinata, nella sua tipicità dal legislatore, e una frode sportiva per così dire "generica" (generico compimento di "altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo").<sup>4</sup>

Quanto all'aspetto soggettivo si tratta di un delitto di natura dolosa: l'agente agisce per un fine particolare e, cioè, per il raggiungimento di un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della gara (dolo specifico).

Il termine "chiunque" posto in apertura della disposizione, non lascia dubbio sul fatto che il divieto si riferisce anche a soggetti estranei all'ordinamento sportivo. Sul piano tecnico-giuridico, poi, non appare necessaria l'accettazione della promessa o del denaro, né, tantomeno, il raggiungimento dell'obiettivo, essendo sufficiente una seria (non formulata in modo scherzoso) promessa che giunga a conoscenza del destinatario. Il delitto di frode sportiva, cioè, si consuma nel momento e nel luogo in cui si verifica la promessa o l'offerta di un vantaggio indebito o la commissione di ogni altra condotta fraudolenta, e non in quello dell'accettazione di tale promessa od offerta. In altri termini si tratta di un reato a consumazione anticipata, per la cui esistenza è necessaria la semplice condotta e non la realizzazione dell'evento. Pertanto, in tutti quei numerosi casi in cui il risultato atteso è diverso da quello in concreto verificatosi, il reato, esiste comunque e ci si trova altresì in presenza di un delitto consumato, e non soltanto tentato.

---

comportamento, prima ancora che di carattere agonistico, di natura morale e sociale". Commissione Disciplinare Nazionale - FIGC, C.U. n. 198 del 9 giugno 1980.

<sup>2</sup> Dottrina e giurisprudenza avevano avanzato perplessità sull'applicabilità di tale fattispecie criminosa. Aspetto assai problematico era la dimostrazione dell'intesa fraudolenta fra scommettitori e partecipanti idonea ad aver influenzato il risultato della gara. Per tale ragione già nel 1980, il Tribunale di Roma (sentenza 22 dicembre 1980, n. 460) aveva escluso in concreto il reato di truffa (troppe, infatti, in una partita di calcio le concause che determinano il risultato) pur riconoscendone, sul piano teorico, la astratta configurabilità. Da qui la necessità della previsione di un reato autonomo, quale appunto quello di frode nelle competizioni sportive.

<sup>3</sup> Cassazione pen., 29 marzo 2007, n. 21324, in *Cass. pen.*, 5, 2008, p. 2080.

<sup>4</sup> Secondo T. Padovani, *Commento all'art. 1, legge 13 dicembre 1989, n. 401*, in *Leg. pen.*, 1990, si tratta di una "norma a più fattispecie". A tal proposito, la migliore dottrina ritiene che le norme a più fattispecie "sono costituite da un'unica norma incriminatrice e sono, perciò, applicabili una sola volta in caso di realizzazione sia di una soltanto sia di tutte le fattispecie ivi previste, trattandosi di semplici modalità di previsione di un unico tipo di reato".

Quanto ai rapporti tra il procedimento (penale) per frode in competizione sportiva e quello (sportivo) per illecito, la norma di cui all'art. 2 della legge n. 401/1989 prevede la reciproca autonomia dei due giudizi, disponendo che ciascun procedimento rimanga confinato nella propria area di competenza, salva fatta la possibilità, espressamente stabilita dal comma 3, che “gli organi della disciplina sportiva, ai fini esclusivi della propria competenza funzionale, possono chiedere copia degli atti del procedimento penale ai sensi dell'art. 116 del codice di procedura penale”. In definitiva, l'esercizio dell'azione penale non influisce, in alcun modo, sui procedimenti e sui provvedimenti degli organismi di disciplina sportiva.

## 2. L'illecito sportivo

È stato autorevolmente scritto che “il concetto di gara postula una regola del suo svolgimento”, essendo “implicita [...] nel concetto stesso della gara un'esigenza di giustizia dei suoi risultati”; conseguentemente “la gara ha bisogno del diritto allo stesso modo, e per la stessa ragione, in cui ne ha bisogno la vita reale”.<sup>5</sup>

Il risultato competitivo, pertanto, deve essere diretta conseguenza solo del leale scontro agonistico avvenuto all'interno di regole (tecniche ed organizzative) ben precise poste a salvaguardia della correttezza dello sport.

L'ordinamento federale considera illecito sportivo “il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione, ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica”.<sup>6</sup> Le conseguenti sanzioni sono aggravate “in caso di pluralità di illeciti ovvero se lo svolgimento o il risultato della gara è stato alterato oppure se il vantaggio in classifica è stato conseguito”, mentre “le società ed i soggetti di cui all'art. 2, commi 1 e 2, che commettono direttamente o consentono che altri compiano, a loro nome o nel loro interesse, i fatti di cui al comma 1, ne sono responsabili”.

L'art. 30, comma 1, CGS FIGC<sup>7</sup>, distingue dunque tre tipologie di condotte:

- compimento di atti diretti ad alterare lo svolgimento di una gara o di una competizione;
- compimento di atti diretti ad alterare il risultato di una gara o di una competizione;
- il compimento di atti diretti ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica.

Ciò che rileva è che il soggetto abbia posto in essere “atti diretti” allo scopo di alterare la fisiologia dello svolgimento della gara, o il suo risultato, ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica. La questione della direzione degli atti attrae a sé diversi profili problematici. Sul punto si sono contrapposte due distinte teorie. La prima, minoritaria e superata, fornisce alla “direzione degli atti” una valenza soggettivistica, reputando sufficiente, per la configurazione della fattispecie di illecito sportivo, qualunque atto intenzionalmente diretto al risultato lesivo (es. la *combine* della partita), indipendentemente dalla sua idoneità a creare un pericolo dell'evento. La seconda, maggioritaria e dominante, fornisce della locuzione in parola una valenza oggettivistica, riconducendo la fattispecie alla struttura del tentativo *ex art. 56 c.p.* che, come noto, richiede anche il requisito della “idoneità” dell'atto alla lesione del bene; la direzione dell'atto deve essere tale da porre in pericolo concreto il bene protetto dalla norma.

### 2.1. Caratteristiche della proposta illecita. Consumazione, tentativo e la c.d. “fase ideativa”

L'ipotesi delineata dall'art. 30 CGS configura un illecito in ordine al quale non è necessario, ai fini dell'integrazione della fattispecie, che lo svolgimento o il risultato della gara siano effettivamente alterati, essendo sufficiente che siano state poste in essere attività dirette a tale scopo. Si tratta, anche in questo caso, così come nel delitto di frode sportiva di cui al primo paragrafo, di una fattispecie di illecito di pura condotta, a consumazione anticipata, che si realizza, appunto, anche con il semplice tentativo.<sup>8</sup> Ciò non toglie che l'illecito, per avere

<sup>5</sup> Così F. Carnelutti, *Gioco e Processo*, in *Riv. dir. proc.*, 1951, p. 101 ss.

<sup>6</sup> Art. 30, comma 1, CGS.

<sup>7</sup> Ogni riferimento al CGS d'ora in avanti è da intendersi riferito al Codice della Giustizia Sportiva della FIGC approvato dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I., ai sensi dell'art. 7, comma 5, lett. l) dello Statuto C.O.N.I., con deliberazione n. 258 dell'11 giugno 2019 e pubblicato sul C.U. FIGC n. 139/A del 17 giugno 2019.

<sup>8</sup> Infatti, il compimento di “atti diretti”, vale a conferire all'illecito sportivo una aleatorietà circa l'effettivo verificarsi dell'evento dannoso tale da assumere la struttura del c.d. “reati di attentato” o a consumazione anticipata, ove appunto, si prescinde dal conseguimento di un risultato effettivo.

valenza sul piano regolamentare ed essere produttivo di effetti disciplinari, deve aver superato sia la fase della ideazione che quella c.d. “preparatoria” ed essersi tradotta in qualcosa di apprezzabile, concreto ed efficiente per il conseguimento del fine auspicato. La mera ideazione dell’illecito sportivo, finché resta nella psiche del soggetto è in sé non punibile, in quanto essa deve almeno culminare in una risoluzione esteriormente apprezzabile, concreta ed efficiente, rispetto al fine auspicato. Ogni prognosi di idoneità deve essere effettuata in relazione al caso concreto, dovendo gli atti essere considerati nel contesto della situazione cui ineriscono: infatti la loro capacità potenzialmente lesiva non si può valutare in astratto, essendo imprescindibile la considerazione delle circostanze concrete nelle quali l’agente opera.<sup>9</sup>

Occorre poi considerare che, laddove non possa affermarsi la sussistenza della prova della commissione dell’illecito sportivo, la condotta del tesserato, potrebbe, comunque, avere rilievo ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4, comma 1 CGS, secondo cui le società, i dirigenti, gli atleti, i tecnici, gli ufficiali di gara e ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l’ordinamento federale, sono tenuti all’osservanza delle norme e degli atti federali e devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva. Non vi è dubbio, infatti, che intrattenere una fitta rete di contatti, nella prospettiva dell’alterazione dello svolgimento e/o del risultato di una gara costituisce, quantomeno, sicuramente la violazione, di rilevanza non marginale, dei fondamentali principi di lealtà, probità e correttezza. A tal proposito si è evidenziato che il discrimine fra illecito sportivo ed il semplice comportamento antisportivo è spesso racchiuso nella mera interpretazione di singoli dati probatori: “è sufficiente una lettura lievemente divergente di uno stesso fatto perché un’inculpazione venga derubricata da frode sportiva, massimo illecito, a violazione del principio di sportività, violazione residuale e generica, che conferisce massima discrezionalità al giudicante per quel che riguarda l’aspetto sanzionatorio”.<sup>10</sup>

In definitiva, tutto ciò che non può essere punibile ai sensi dell’art. 30, comma 1, CGS, potrà, ricorrendone i presupposti, essere sanzionato attraverso il ricorso all’art. 4, comma 1 CGS, al fine di non lasciare aperti spazi grigi di carenza di tutela per tutti quei comportamenti comunque inosservanti degli obblighi di lealtà, correttezza e probità sportiva.

## 2.2. La sentenza Napoli-Gianello

Al fine di comprendere ulteriormente la sottile differenza che intercorre fra la fattispecie di illecito sportivo di cui all’art. 30, comma 1, CGS e quella prevista dall’art. 4, comma 1, CGS, avente ad oggetto i doveri e gli obblighi generali cui sono tenuti tutti i soggetti che svolgono attività comunque rilevante per l’ordinamento federale, occorre adesso soffermarci sull’analisi di un caso concreto.

Le indagini penali relative alla partita Sampdoria-Napoli traevano origine da una relazione di servizio del 24 maggio 2010 inviata dall’ispettore di Polizia Gaetano Vittoria al dirigente della Squadra Mobile di Napoli in cui si riferiva che il calciatore del Napoli, Matteo Gianello, aveva ricevuto una proposta da parte di un tesserato della società Sampdoria, al fine di falsare la partita in oggetto, avvalendosi della complicità di alcuni calciatori del Napoli.

A seguito dell’invio degli atti dell’indagine penale, prontamente trasmessi in spirito di leale collaborazione dalla Procura di Napoli, la Procura Federale avviava i propri accertamenti. Gianello, sentito il 16 luglio 2012, dichiarava che la richiesta alterativa gli era pervenuta soltanto da Silvio Giusti e non da altri dirigenti o calciatori della Sampdoria. Gianello sosteneva di aver contattato i difensori del Napoli Grava e Cannavaro su richiesta del Giusti, disposto anche a pagare una somma di denaro, senza tuttavia specificarne l’importo. Grava e Cannavaro tuttavia, nelle loro audizioni, hanno reiterato la loro totale estraneità ai fatti in quanto sostenevano di non aver mai ricevuto alcuna proposta alterativa.

<sup>9</sup> Così M. Grassani, *Come cambia l’illecito sportivo: evoluzione giurisprudenziale del fenomeno più acuto della patologia sportiva*, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, 3, 2006.

<sup>10</sup> A. Piscini, *L’illecito sportivo (o meglio la frode sportiva): analisi critica di una fattispecie disciplinare all’esito dell’ennesimo scandalo agostiano nel mondo del calcio*, in *Giustiziasportiva.it*, 2, 2006, p. 145.

Al termine delle proprie indagini la Procura Federale osservava, tenuto conto anche delle dichiarazioni rilasciate all'Autorità Giudiziaria, la rilevanza della figura di Gianello definito "scommettitore attivo". Quanto a Grava e Cannavaro la Procura Federale riteneva sussistente nei loro confronti l'addebito di omessa denuncia alla stregua delle dichiarazioni di Gianello, che venivano giudicate munite di riscontri oggettivi e logici. Con atto del 25 ottobre 2012 il Procuratore Federale deferiva dunque, alla Commissione Disciplinare Nazionale, Matteo Gianello per violazione dell'art. 7 (oggi art. 30) comma 1, 2 e 5, CGS, per aver posto in essere, in concorso con Giusti, atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara Sampdoria-Napoli del 16 maggio 2010, al fine di effettuare scommesse sulla sicura vittoria della prima Società, offrendo denaro a tal fine ai compagni di squadra Paolo Cannavaro e Gianluca Grava, che rifiutavano. Questi ultimi venivano poi a loro volta deferiti per violazione dell'art. 7 (oggi art. 30), comma 7, CGS, per aver omesso di denunciare la proposta alterativa di Gianello, il quale veniva inoltre deferito per la violazione degli art. 1-*bis* (oggi art. 4), comma 1 e 6 CGS, per aver posto in essere un'illecita attività rivolta al fine delle scommesse. La Società Napoli s.p.a. veniva infine deferita, a titolo di responsabilità oggettiva, per i fatti a diverso titolo contestati ai propri tre tesserati.

Con decisione pubblicata nel comunicato ufficiale n. 55 del 18 dicembre 2012 la Commissione Disciplinare Nazionale concludeva con la sussistenza degli addebiti contestati a Gianello, ritenendo egualmente responsabili Cannavaro e Grava per l'omessa denuncia.<sup>11</sup> Questi ultimi, avevano infatti rilasciato dichiarazioni tendenti a togliere rilevanza ed importanza al tentativo di illecito, degradandolo a scherzo, pur senza escludere che Gianello potesse averne parlato. A nulla secondo la Commissione Disciplinare poteva valere la denuncia-querela presentata nei confronti di Gianello in quanto tardiva ed evidentemente strumentale.

Contro la decisione appena illustrata veniva proposto appello alla Corte di Giustizia Federale da parte dei tre tesserati e della società Napoli. Secondo Gianello la sua condotta avrebbe potuto unicamente acquisire rilievo ai sensi dell'art. 1-*bis* (oggi art. 4), comma 1 CGS, con conseguente riduzione della severa qualifica; i tesserati Grava e Cannavaro invece, contestavano la sussistenza di qualsiasi responsabilità a loro carico, facendo leva, quale elemento asseverativo della propria buona fede, sulla irretrattabile denuncia per calunnia proposta nei confronti di Gianello. Il Napoli s.p.a. sosteneva il mancato raggiungimento della prova del compimento da parte di Gianello di atti diretti concretamente ad alterare il risultato della partita in oggetto.

Con comunicato pubblicato al termine dell'udienza di discussione, le Sezioni Unite della Corte di Giustizia Federale rendevano noto il dispositivo della propria pronuncia accogliendo parzialmente le impugnazioni degli appellanti.

La Corte ha innanzitutto escluso la responsabilità di Gianello in relazione all'ipotesi di illecito per l'alterazione di Napoli-Sampdoria, di Grava e Cannavaro per omessa denuncia e della società Napoli s.p.a., a titolo oggettivo, per i fatti addebitati ai propri tesserati.

Secondo la Corte non sembra privo di rilevanza, per ciò che attiene alla qualificazione dell'elemento soggettivo albergante nella condotta di Gianello, il fatto che egli mostrava di non nutrire altro timore in sede penale che non quello legato a frequentazioni pericolose ed al connesso mondo delle scommesse; nella mente dell'incolpato non si agitò alcun pensiero o timore per la gara Sampdoria-Napoli o per i contatti con i suoi compagni di squadra rivolti ad uno scopo illecito.

La convinzione della Corte è che non vi sia alcuna prova della commissione dell'illecito alterativo, a propria volta presupposto delle incolpazioni a Grava e Cannavaro e alla società Napoli s.p.a. Ponendo a confronto gli interrogatori di Gianello all'Autorità Giudiziaria con quelli rilasciati alla Procura Federale, risalta una fitta e numerosa serie di incongruenze, contraddizioni, omissioni, incompletezze ed esitazioni. Ciò che la Corte senza esitazioni rileva non è solo l'oscillante, fragile impianto delle molteplici parole di Gianello, ma anche il fatto che non v'è alcuna prova che la sua condotta fosse tale da stimolare un'adesione perfezionativa dell'illecito o da rendere chiaro agli interlocutori il suo intendimento corruttivo. In particolare, è rimasta in una zona di assoluta indeterminazione probatoria la tesi che, quali che fossero i discorsi rivolti da Gianello a Grava e Cannavaro, questi

---

<sup>11</sup> La Commissione Disciplinare Nazionale infliggeva le seguenti pene in relazione alle violazioni di cui si è detto: a Matteo Gianello la squalifica di tre anni e tre mesi, a Gianluca Grava e Paolo Cannavaro la squalifica di sei mesi, alla società Napoli s.p.a. la penalizzazione di due punti e l'ammenda di € 70.000.

abbiano potuto, usando l'ordinaria diligenza, percepirli come animati ed orientati ad un fine illecito. Manca la prova che ai due difensori si fosse esplicitamente e chiaramente proposto di giocare a perdere, e per di più in vista di un lucro illecito.

Le dichiarazioni di Gianello costituiscono, secondo la stessa Corte, una rappresentazione di fatti rilevanti sotto altro profilo, sempre meritevole di approfondimento in sede disciplinare-sportiva per ciò che attiene alla effettuazione di scommesse vietate ai tesserati della FIGC ed alla tenuta di condotte in spregio dei generali doveri di correttezza sportiva.

In definitiva deve essere confermata, secondo la Corte, la statuizione di condanna di Gianello in relazione all'accusa di partecipazione a scommesse presso soggetti non autorizzati a riceverle, in violazione dei precetti, generici e specifici, posti dagli art. 1-*bis* (oggi art. 4), comma 1 e 6 CGS. Infatti, secondo la Corte, merita pieno credito sul punto la motivata decisione di primo grado. La Commissione Disciplinare Nazionale traeva elementi probatori della responsabilità di Gianello dalle numerose intercettazioni telefoniche dimostrative della effettuazione in forma consuetudinaria di scommesse calcistiche di significativo importo, anche grazie alla collaborazione di Giusti e di altri soggetti legati al mondo del calcio. A questa stregua Gianello veniva squalificato come complice di questi ultimi, dei quali era anche prezioso informatore.

### 3. La prova dell'illecito sportivo

Sulla questione della prova dell'illecito sportivo, si fronteggiano due impostazioni (la prima minoritaria, la seconda prevalente).

Alcune decisioni della giustizia federale calcistica avevano affermato che “la prova del fatto doloso che sta a base dell'illecito, deve essere piena, al di là di ogni ragionevole dubbio” (CAF, CU 30/09/1981, n. 3/C) ed ancora che quando “pur essendo presenti concreti indizi di reità, non caratterizzati da precisi e concreti elementi probatori, deve giungersi ad un giudizio di proscioglimento degli addebiti” (CAF, CU 10.5 n. 31/C).

Secondo l'attuale indirizzo della giurisprudenza federale il grado di prova richiesto per ritenere sussistente la violazione deve essere “superiore alla mera probabilità”, ma “inferiore all'esclusione del ragionevole dubbio”<sup>12</sup> La prova della colpevolezza può dunque basarsi anche su elementi presuntivi poggiando su indizi gravi, precisi e concordanti.

Alla luce di questa biforcazione di orientamenti, una strategia che puntasse all'assoluzione richiedendo “una prova oltre il ragionevole dubbio”, seppur suggestiva, con grande probabilità sarebbe destinata ad essere respinta dagli organi di giustizia della FIGC. A fronte di ciò occorrerà fornire una prospettazione difensiva tale da scardinare il costruito accusatorio attraverso l'allegazione di circostanze e documenti che, se provati o rimasti incontestati, dimostrino una fragile quanto inconsistente tesi accusatoria. Occorrerà provare l'assenza di un accordo corruttivo finalizzato all'alterazione del risultato, contrapponendo agli elementi propri dell'atto di deferimento una barriera rappresentata da una realtà oggettiva e storica difforme e/o alternativa in termini di piena innocenza.

Dopo la Riforma, ed in base ai principi del giusto processo, incomberà sulla Procura Federale l'onere di dimostrare la reità del deferito<sup>13</sup> e non saranno più accettabili scrutini di colpevolezza basati su una istruttoria sbrigativa o approssimativa; i principi del giusto processo, infatti, non ammettono, neanche nell'ambito ordinamentale sportivo, pronunce di inesorabile condanna a fronte di una istruttoria flebile o acritica.

<sup>12</sup> In particolare, il TNAS, lodo del 28/1/2013, “ritiene che, come già osservato in precedenti lodi, tale definizione dello standard probatorio ha ricevuto, nell'ordinamento sportivo, una codificazione espressa in materia di violazione delle norme anti-doping, laddove si prevede che il grado di prova richiesto, per poter ritenere sussistente una violazione, deve essere comunque superiore alla semplice valutazione delle probabilità, ma inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio. Siffatto principio ha una portata generale, in quanto non collegata alle specificità della normativa anti-doping: esso infatti, rileva per tutti i casi in cui l'organizzazione sportiva debba provare elementi a fondamento della propria pretesa punitiva”

<sup>13</sup> Sulla Procura Federale grava l'onere di provare: l'elemento oggettivo dell'illecito disciplinare (condotta, evento e nesso di causalità) e l'elemento soggettivo (dolo). Il mancato assolvimento dell'onere della prova comporta per la parte inadempiente la soccombenza processuale sul punto controverso e non provato.

Il nodo da sciogliere invece resta ancora quello di una istruttoria che abbia condotto il giudice a dubitare in modo equidistante tanto della colpevolezza quanto dell'innocenza del deferito. È in questa "incertezza equidistante" che può avere margine di manovra una proficua strategia difensiva. Nel dubbio, incombendo, come detto, l'onere della prova sulla Procura Federale, il deferito dovrà essere assolto da ogni addebito; davanti ad un dubbio non smentibile, occorrerà giungere ad una decisione di proscioglimento.

### 3.1. I mezzi di ricerca della prova: la questione della utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche

Con specifico riferimento alla giustizia sportiva, si pone il problema dell'utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche ed ambientali nell'ambito dei procedimenti disciplinari. Dette intercettazioni utilizzate dalla Procura Federale per i propri deferimenti, hanno avvio da procedimenti penali volti (anche) all'accertamento del reato di cui all'art. 1, legge n. 401/1989.

Sul piano della giustizia ordinaria occorre, anzitutto, ricordare il consolidato orientamento della Corte costituzionale secondo cui l'art. 270 c.p.p. attua "il bilanciamento di due valori costituzionali fra loro contrastanti: il diritto dei singoli individui alla libertà ed alla segretezza delle loro comunicazioni e l'interesse pubblico a reprimere i reati e a perseguire in giudizio coloro che delinquono".

L'art. 270 c.p.p., in attuazione dell'art. 15 Cost., è norma che "solo eccezionalmente consente, in casi tassativamente indicati dalla legge, l'utilizzazione delle intercettazioni telefoniche in procedimenti diversi, limitati all'accertamento di una categoria predeterminata di reati presuntivamente capaci di destare particolare allarme sociale".

Quanto invece alla giustizia sportiva deve ritenersi che siffatte questioni concernenti, appunto, l'utilizzabilità o no delle intercettazioni, siano improponibili nell'ambito dei procedimenti che si svolgono innanzi al giudice sportivo, anche considerato che esula dai poteri dello stesso "ogni valutazione sulla legittimità dell'operato dell'autorità giudiziaria, alla cui esclusiva competenza è rimesso il controllo sia formale che sostanziale degli atti trasmessi, rivelando unicamente ai fini decisionali di quest'organo di giustizia sportiva la provenienza istituzionale, da cui discende la presunzione di legittimità, autenticità e genuinità degli atti stessi".<sup>14</sup> Infatti, secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza federale, ai fini dell'acquisizione e dell'utilizzo delle trascrizioni delle intercettazioni telefoniche e ambientali è sufficiente la provenienza delle stesse dall'Autorità giudiziaria, dovendosi presupporre da tale derivazione la legittimità della loro assunzione in conformità dell'art. 268 c.p.p. In tale ottica, peraltro, la stessa Suprema Corte ha statuito che il divieto di utilizzazione di intercettazioni in procedimenti diversi da quello in cui le intercettazioni stesse sono state disposte non è applicabile ai procedimenti disciplinari.<sup>15</sup>

Così definita la questione in termini di ammissibilità, sul piano della valenza probatoria, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, gli indizi raccolti nel corso delle intercettazioni telefoniche possono costituire fonte diretta di prove della colpevolezza e non devono necessariamente trovare riscontro in altri elementi esterni qualora siano gravi (cioè consistenti e resistenti alle obiezioni), precisi (cioè non generici), concordanti (cioè non contrastanti fra loro). Pertanto, a prescindere dalla circostanza che si tratta, quasi sempre, di conversazioni non disconosciute dai deferiti, si pone solo una questione di attendibilità, che impone all'organo di giustizia sportiva un attento controllo dei contenuti delle conversazioni, avuto riguardo alla tipicità del settore di riferimento. In altri termini, per ritenere provato l'illecito sportivo, gli organi di giustizia sportiva possono basarsi sulle intercettazioni telefoniche ove il contenuto delle conversazioni intervenute tra il soggetto deferito e i suoi interlocutori sia stato sottoposto a vaglio critico e venga considerato espressivo di un comune intento fraudolento.<sup>16</sup>

In conclusione, le risultanze delle captazioni telefoniche sono pienamente utilizzabili nei procedimenti disciplinari, ferma restando la necessità di una loro attenta lettura e di una mediata valutazione delle stesse

<sup>14</sup> In tal senso Commissione Disciplinare Nazionale - FIGC, C.U. n. 30 del 25 agosto 2004 e Commissione Disciplinare c/o Lega Serie C, C.U. n. 17/C del 6 settembre 2004.

<sup>15</sup> Cfr. Cassazione pen., sez. un., 29 maggio 2009, n. 12717, in *Dir. & giust.*, 2009.

<sup>16</sup> Così TAR Lazio, Roma, sez. III, 19 marzo 2008, n. 2472, in *Foro.it*, 12, 2008, III, p. 599.

nell'ambito del contesto logico-temporale cui si inseriscono, allo scopo di raggiungere una organica rappresentazione dei fatti sottoposti a giudizio.<sup>17</sup>

#### 4. L'obbligo di denuncia

La fattispecie prevista dall'art. 30, comma 7 CGS prescrive il c.d. obbligo di denuncia chiarendo che "i soggetti di cui all'art. 4, commi 1 e 5, che comunque abbiano avuto rapporti con società o persone che abbiano posto o stiano per porre in essere taluno degli atti indicati ai commi precedenti ovvero che siano venuti a conoscenza in qualunque modo che società o persone abbiano posto o stiano per porre in essere taluno di detti atti, hanno l'obbligo di informare, senza indugio, la Procura Federale della FIGC". Per quanto riguarda poi il trattamento sanzionatorio per coloro che non adempiono al predetto obbligo, il comma 7 prevede la sanzione della inibizione o della squalifica non inferiore ad un anno e dell'ammenda non inferiore a euro 30.000,00.

Un attento esame della lettera della norma permette di ritenere che l'obbligo di denuncia sorge non appena il tesserato venga a sapere che stia per essere (o sia stato già) compiuto un illecito sportivo. La violazione di cui trattasi presuppone, comunque, "che un illecito sia stato consumato o sia in corso: cioè un illecito determinato o determinabile".<sup>18</sup> Altro, indefettibile, presupposto è poi l'effettiva conoscenza dell'illecito o del suo tentativo: affinché vengano integrati gli estremi della violazione disciplinare della omessa denuncia occorre una percezione effettiva e reale del compimento, da parte di altri soggetti appartenenti al contesto sportivo, di atti illeciti, "il semplice sospetto, il timore, il presentimento, non danno vita all'obbligo di denuncia che sorge in presenza soltanto di un fatto specifico".<sup>19</sup> L'incolpato inoltre, per rispondere della violazione in esame, deve non solo aver compreso la portata degli atti costituenti illecito disciplinare, ma anche averne colto la loro antigiuridicità e il disvalore sportivo. È quindi necessario, ma anche sufficiente, che "l'agente abbia la consapevolezza del fatto che sia in corso la commissione di un illecito e sia in grado di percepirne l'antigiuridicità".<sup>20</sup>

Deve poi darsi per pacifico che la responsabilità per omessa denuncia è una responsabilità senz'altro personale, in quanto può derivare esclusivamente da fatto proprio dello stesso, e non può discendere di per sé da una posizione che il tesserato abbia all'interno di un'organizzazione sportiva, quale riflesso oggettivo della stessa.

Sul piano della prova, non appare affatto semplice, dimostrare che un soggetto sapeva di un illecito o era a conoscenza di comportamenti diretti a commettere un illecito e non ha provveduto ad effettuare la relativa denuncia. Non sempre infatti, la linea di demarcazione tra illecito sportivo (art. 30, comma 1) e comportamento antisportivo (art. 4) è facilmente delineabile. E non sono poche le ipotesi in cui la giustizia sportiva ha derubricato la contestazione da illecito a comportamento non leale. Altrettanto può dirsi a proposito della linea di confine tra l'illecito sportivo vero e proprio e la mera omessa denuncia dell'illecito stesso. A ben vedere, rispetto alla precedente ipotesi, qui il problema si avverte più sul piano probatorio che su quello sostanziale in senso stretto. Nel senso che, nei singoli episodi, non è semplice capire, e tanto più ritenere provato, se un soggetto ha posto (o tentato di porre) in essere una vera e propria alterazione o, semplicemente, ne era a conoscenza (anche del semplice tentativo) e non ha fatto denuncia, o ancora, non ne era venuto neppure a conoscenza o non lo aveva percepito nella sua esatta portata "giuridica".

In merito al tema della omessa denuncia deve, anche considerarsi che, ai fini della qualificazione della stessa, deve essere valutata anche la posizione del tesserato; pertanto l'omessa denuncia di un fatto operata da un dirigente o da un tecnico è assai più grave di quella posta in essere da un atleta della rosa non utilizzato nel corso della gara. Nella prima ipotesi si concretizza una partecipazione, attraverso l'omissione, all'illecito, nella seconda invece si è in presenza di una effettiva omessa denuncia.

<sup>17</sup> In tale senso si è espressa Corte Giustizia Federale - FIGC, 19 agosto 2011, C.U. n. 48/CGF del 27 settembre 2011.

<sup>18</sup> Corte Appello Federale - FIGC, C.U. n. 7/C del 9 settembre 2004.

<sup>19</sup> M. Grassani, *Come cambia l'illecito sportivo*, cit., p. 33.

<sup>20</sup> TNAS, 12 ottobre 2012, lodo *Portanova c. FIGC*.



#### 4.1. Le esigenze di revisione della fattispecie della omessa denuncia

In passato, ai fini di escludere la violazione dell'obbligo di denuncia si è tentato di far riferimento alla scriminante dello "stato di necessità". In ogni caso, non può esserci alcun dubbio sul fatto che traspire, comunque, una situazione di disagio in capo al tesserato: denunciare un proprio compagno o un dirigente della società significa recare un probabile pregiudizio allo stesso sodalizio sportivo. Come è stato ben evidenziato in dottrina, "il tesserato potrebbe correre il rischio di trovarsi tra due fuochi: la commissione dell'illecito sportivo di omessa denuncia o la condanna alla disoccupazione. In particolare, se il tesserato dovesse denunciare il tentativo di *combine* potrebbe correre il serio rischio di subire ritorsioni dalla società, dai compagni o da coloro che, estranei al sistema sportivo, organizzano le *combine*".<sup>21</sup>

Tale fattispecie lascia perplessi anche sotto altri profili. Non vi è dubbio che se una delle funzioni assegnate dal legislatore federale alla previsione dell'obbligo di denuncia era quella della prevenzione, tanto generale, quanto speciale, i fatti dimostrano che l'obiettivo non è stato raggiunto. La realtà dei fatti evidenzia come l'obbligo di denuncia non sia norma presa in grande considerazione dal complesso degli sportivi e come la relativa "minaccia" sanzionatoria non intimorisca alcuno.

E allora, forse, una riscrittura della norma potrebbe tornare utile, ad esempio riformulando la fattispecie dell'illecito sportivo in modo tale da ricomprendervi anche, seppur come ipotesi meno grave, quella dell'omissione di segnalazione. Oppure si potrebbe pensare ad inasprire la sanzione. Oppure ancora si potrebbero immaginare sistemi che assicurino, in qualche modo, l'anonimato del denunciante, a condizione che i fatti denunciati trovino poi effettivo riscontro nella realtà. Non manca poi chi propone una sorta di "gerarchizzazione" dell'obbligo di cui trattasi, nel senso che si potrebbe far incombere l'obbligo di denuncia in capo agli organi di vertice e ai dirigenti di ciascuna società, eliminando l'attuale obbligo diffuso. In questo caso la posizione dei tesserati non apicali sarebbe diversa, dato che essi avrebbero un obbligo non di denuncia alla Procura Federale, bensì di segnalazione agli organi di vertice della società degli illeciti di cui siano venuti a conoscenza, ciò in forza del dovere di collaborazione sancito dall'art. 2094 c.c. Infatti, l'attività agonistica degli atleti professionisti presenta i connotati tipici del lavoro subordinato, rendendo dunque applicabili ad esso le norme del codice civile.

Si tratta tuttavia di una serie di considerazioni e di riflessioni in prospettiva di riforma; dovrà dunque essere il legislatore federale a valutare l'opportunità di apportare eventuali modifiche alla disposizione e decidere la direzione da dare alle stesse. Ciò che è certo è che, in un'ottica di bilanciamento dei valori, nel conflitto tra l'interesse del singolo ad evitare un danno a sé stesso e quello dell'ordinamento sportivo avente ad oggetto la tutela del bene comune protetto della lealtà, deve darsi in ogni caso prevalenza a quest'ultimo.

### 5. L'illecito sportivo associativo

L'esigenza di punire l'associazione finalizzata alla commissione di illeciti è sorta nel corso del processo di "Calciopoli 2006".<sup>22</sup> È stato così che il legislatore federale, al fine di colmare la lacuna esistente nell'ordinamento sportivo, introdusse nel CGS la fattispecie di cui all'art. 17 (già art. 9)<sup>23</sup> che così recita: "Quando tre o più soggetti tenuti all'osservanza delle norme e degli atti federali si associano allo scopo di commettere illeciti, si applicano, per ciò solo le sanzioni di cui alle lettere f) e h) dell'art. 9, comma 1".<sup>24</sup> Il secondo comma prevede poi una sanzione aggravata (identica di specie ma diversa per quantità) nei confronti di coloro che promuovono (ideatori del programma criminoso), costituiscono (coloro che hanno dato inizio all'associazione) o gestiscono l'associazione (coloro che gestiscono le risorse finanziarie), nonché per i dirigenti federali e gli associati all'AIA. Insomma, tale fattispecie può ritenersi integrata laddove il materiale probatorio consenta di ritenere dimostrata l'esistenza di una vera e propria organizzazione costituita da tesserati ed altri soggetti, preordinata ad alterare lo

<sup>21</sup> R. Carmina, *L'illecito di omessa denuncia*, in *Personaedanno.it*.

<sup>22</sup> Tali condotte anti-giuridiche all'epoca dei fatti rientravano nell'alveo dell'art. 1 comma 1 CGS (oggi art. 4 comma 1).

<sup>23</sup> La fattispecie in parola è strutturata sul reato di associazione a delinquere di cui all'art. 416 c.p.

<sup>24</sup> Squalifica a tempo determinato e (l'applicabilità congiunta dipenderà dalle valutazioni del Giudice) con l'inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno alla FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA, a ricoprire cariche federali e a rappresentare le società nell'ambito federale, indipendentemente dall'eventuale rapporto di lavoro.

svolgimento e il risultato di competizioni sportive, al fine sia di effettuare scommesse dall'esito predeterminato e di ottenere illeciti guadagni, sia di assicurare un vantaggio ad alcune squadre.

Il bene giuridico tutelato dall'articolo 17 è l'ordine sportivo (così come per l'art. 416 c.p. è l'ordine pubblico). Trattasi di un illecito plurisoggettivo proprio, nel senso che per la sua integrazione sono necessarie almeno "tre persone" tenute all'osservazione delle norme e degli atti federali; e di pericolo nel senso che il pericolo del compimento di una pluralità di illeciti, rappresenta, di per sé, la *ratio* ispiratrice della norma in questione.

Gli elementi essenziali di tale fattispecie sono:

- la stabilità dell'accordo, ossia l'esistenza di un vincolo associativo destinato a perdurare nel tempo anche dopo la commissione dei singoli reati specifici che attuano il programma dell'associazione;

- l'esistenza di un programma criminoso volto alla commissione di una pluralità indeterminata di illeciti: per l'integrazione del reato in esame infatti, occorre la consapevolezza del soggetto di aver assunto un vincolo associativo criminale che permane al di là degli accordi particolari relativi alla realizzazione dei singoli episodi delittuosi. Occorre infine evidenziare che né la lettera, né lo spirito dell'art. 17 CGS predica la necessità che tra ciascuno degli associati debbano intercorrere rapporti diretti e che il vincolo nascente dal sodalizio debba stringere ognuno dei partecipanti con tutti gli altri; la radice della fattispecie illecita giace nella convergenza di più energie individuali verso un comune scopo illecito, conseguibile attraverso apporti personali variamente combinati tra loro e certo non postulanti la simultanea partecipazione di ciascuno degli associati ad ogni dispiegamento di condotte.

## 6. Il trattamento sanzionatorio dell'illecito sportivo

Se viene accertata la responsabilità diretta della società (art. 6 CGS, il quale prevede che le società rispondano direttamente dell'operato dei loro legali rappresentanti, nonché dell'operato di tutte le persone fisiche che rappresentano l'ente secondo le norme federali, i cui nominativi sono contenuti, per ogni stagione sportiva, nelle liste censimento depositate dalle società stesse presso le competenti Leghe), il fatto è punito, a seconda della sua gravità, con le sanzioni della retrocessione all'ultimo posto in classifica del campionato di competenza; dell'esclusione dal campionato di competenza, con assegnazione da parte del Consiglio Federale ad uno dei campionati di categoria inferiore; della non assegnazione o revoca dell'assegnazione del titolo di campione d'Italia o di vincente del campionato, del girone di competenza o di competizione ufficiale. È fatta salva l'applicazione di una maggiore sanzione in caso di insufficiente afflittività.

Qualora venga accertata la responsabilità oggettiva o presunta della società, il fatto è punito, a seconda della sua gravità, non solo con le anzidette sanzioni, ma anche con la penalizzazione di uno o più punti in classifica, ovvero con la non ammissione o esclusione dalla partecipazione a determinate manifestazioni.

I soggetti di cui all'art. 4, comma 1 e 5 CGS, riconosciuti responsabili di illecito sportivo, sono puniti con una sanzione non inferiore all'inibizione o alla squalifica per un periodo minimo di quattro anni e con l'ammenda non inferiore ad euro 50.000,00.

Tutte queste sanzioni sono aggravabili in caso di pluralità di illeciti ovvero se lo svolgimento o il risultato della gara sia stato effettivamente alterato oppure se il vantaggio in classifica sia stato realmente conseguito.

## 7. Il procedimento per illecito sportivo. Il caso Maglia

Il CGS-FIGC prevede un procedimento *ad hoc* caratterizzato da una fase istruttoria condotta tramite l'azione investigativa della Procura Federale che si "avvale di tutti i mezzi di accertamento legale che ritiene opportuni" (art. 113, comma 1). Al termine degli accertamenti la Procura Federale adotta i provvedimenti di cui agli artt. 122, 123, 124 e 125, comunicando le proprie conclusioni all'interessato, nel senso che può adottare un provvedimento di archiviazione per manifesta infondatezza della notizia (o per esiti negativi degli accertamenti), ovvero elevare il deferimento nei confronti dell'incolpato.

Il successivo art. 114, comma 1, stabilisce che la competenza territoriale è determinata dal luogo ove è stato commesso l'illecito; mentre la competenza del Tribunale Federale nazionale prevale su quella dei Tribunali Federali a livello territoriale.

Pervenuti gli atti al Tribunale Federale competente, il Presidente, accertata l'avvenuta notificazione alle parti del deferimento, dispone la notificazione dell'avviso di convocazione per la trattazione del giudizio (il termine per comparire non può essere inferiore a venti giorni liberi di calendario, che decorrono dalla data di ricezione dell'avviso predetto), avvertendo che gli atti rimangono depositati fino a tre giorni prima della data fissata per il dibattimento. Entro detto termine, le parti possono prenderne visione, richiedere copia, presentare memorie, istanze e quanto altro ritengano utile ai fini della difesa. Le istanze di ammissione di testimoni devono indicare, a pena di inammissibilità, i dati di individuazione e di recapito dei medesimi, oltre ai capitoli di prova. Le domande sono rivolte ai testimoni solo dal Presidente del Collegio, cui le parti potranno rivolgere istanze di chiarimenti; il Presidente ha altresì la facoltà di ridurre le liste testimoniali.

Il dibattimento vero e proprio si caratterizza per il contraddittorio tra la Procura Federale e il deferito, che può essere assistito da un difensore. Al termine del dibattimento il rappresentante della Procura Federale formula le proprie richieste. La difesa ed il soggetto deferito hanno il diritto di intervenire per ultimi, questo per consentire loro una replica con piena cognizione di causa su quanto avanzato da parte dell'accusa. Il Tribunale Federale è abilitato ad assumere le prove, pertanto resta insindacabile facoltà dello stesso valutare un mezzo di prova come idoneo ai fini del suo convincimento. La ricerca della prova, invece, non può che competere all'accusa, anche quando risultino indispensabili ulteriori attività di indagini di natura suppletiva. Il Tribunale Federale in questo ambito può, al più, concorrere alla ricerca della prova indicando alle parti temi nuovi o incompleti utili per l'accertamento della verità processuale.

In siffatta tipologia di procedimento i terzi portatori di interessi indiretti, che non abbiano esercitato la facoltà di reclamo, possono, prima dell'apertura del dibattimento, rivolgere istanza al Tribunale Federale per essere ammessi a partecipare al dibattimento. Il Tribunale Federale decide sull'istanza subito dopo l'apertura del dibattimento stesso. Tuttavia, il rigetto dell'istanza non pregiudica la partecipazione al giudizio di seconda istanza.

Del dibattimento viene redatto sintetico verbale. Avverso le decisioni di primo grado, che, appena depositate, vanno trasmesse in copia integrale al Presidente della FIGC e alla Procura Federale, è proponibile appello dinanzi alla Corte Federale d'Appello dalle parti interessate, dalla Procura Federale e dai terzi che vantino un interesse anche indiretto. In questo caso si applicano, in quanto compatibili, le norme stabilite per il procedimento di prima istanza, con possibilità di *reformatio in peius* della decisione impugnata.

### 7.1. Avviso conclusione indagini preliminari e deferimento

Analizzata la struttura del procedimento per illecito sportivo non ci resta adesso che analizzare un caso concreto, soffermandoci sui vari passaggi, sulle strategie difensive e sulle motivazioni dei vari provvedimenti. Più precisamente analizzeremo il caso Maglia, all'epoca dei fatti direttore sportivo della società Vigor Lamezia militante del campionato di Lega Pro.

La Procura Federale notificava al sig. Fabrizio Maglia, comunicazione di conclusione delle indagini. Il Procuratore Federale, letti gli atti dell'attività di indagine trasmessi dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, riteneva emergere comportamenti, suscettibili di sanzioni disciplinari, posti in essere da alcuni tesserati, in riferimento ad alcune specifiche partite del campionato di Lega Pro. Più in particolare, riguardo alla partita Juve Stabia-Vigor Lamezia del 03/05/2015 (risultato finale 4-2), Arpaia Claudio, all'epoca dei fatti presidente e legale rappresentante della società Vigor Lamezia, Bellini Felice, all'epoca dei fatti soggetto di cui all'art. 1-bis (oggi art. 4), comma 5 CGS, operante nell'ambito della stessa società e il direttore sportivo Fabrizio Maglia, venivano ritenuti responsabili per la violazione dell'articolo 7 (oggi art. 30), commi 1 e 2 del CGS per avere, prima della gara in oggetto, in concorso tra loro, con altri soggetti non tesserati ed altri allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento e il risultato della gara suddetta, prendendo contatti e accordi diretti allo scopo sopra indicato. Con l'aggravante di cui all'art. 7 (oggi art. 30), comma 6 CGS, della pluralità degli illeciti commessi e contestati. Il Procuratore Federale, dunque, ritenuto di non dover disporre l'archiviazione del procedimento e di avere pertanto l'intenzione di procedere al deferimento, avvisava i soggetti sottoposti alle indagini della facoltà: di nominare un difensore di fiducia, di chiedere copia degli atti del procedimento, di presentare memorie o di chiedere di essere sentiti entro 45 giorni dalla notifica dell'avviso in

oggetto e di convenire con il Procuratore Federale stesso l'applicazione di una sanzione, indicandone il tipo e la misura oppure, ove previsto, l'adozione di impegni volti a porre rimedio agli effetti degli illeciti ipotizzati.

La Procura Federale, in effetti, deferiva, per quanto qui ci interessa, il sig. Fabrizio Maglia, innanzi al Tribunale Federale Nazionale. La contestazione è quella suindicata attesa l'esistenza di comportamenti finalizzati al compimento di atti diretti al raggiungimento di risultati diversi da quelli che sarebbero stati conseguiti sul campo se lo svolgimento delle gare coinvolte fosse stato corretto e leale.

### 7.2. *Opposizione avverso il deferimento del Procuratore Federale*

La difesa del sig. Fabrizio Maglia proponeva, davanti al Tribunale Federale Nazionale, formale opposizione avverso il deferimento del Procuratore Federale per mancanza assoluta di prova e dei presupposti richiesti dalla legge per la configurazione dell'illecito sportivo ex art. 7 (oggi art. 30) commi 1 e 2, CGS. Secondo la tesi della difesa, infatti, il deferimento della Procura Federale era basato esclusivamente su una valutazione di ordine generale del materiale probatorio, senza alcun tipo di attenzione alle singole condotte dei deferiti e, nel caso che ci riguarda, alla condotta del Maglia. In buona sostanza la Procura Federale considerava tutti gli elementi acquisiti in un unico "calderone" senza fare alcuna distinzione riguardo al reale oggetto degli stessi e senza verificare l'effettivo numero di chiamate intercorse fra le parti o l'effettivo rapporto fra le parti stesse. In tale contesto e secondo tale orientamento, rischierebbe di essere considerato concorrente chiunque, del tutto estraneo alla vicenda, avesse avuto la sfortuna di chiamare o vedersi personalmente con uno dei deferiti nei periodi in cui sono stati intercettati, usando un linguaggio poco comprensibile o ambiguo. Infatti, la Procura Federale basava il suo deferimento sul materiale probatorio costituito "dalle intercettazioni telefoniche, dalle dichiarazioni accusatorie rilasciate dai soggetti coinvolti innanzi all'Autorità Giudiziaria ed alla Procura Federale" attraverso le quali la stessa Procura "ha individuato molteplici riscontri consistenti principalmente nelle convergenti dichiarazioni di altri compartecipi e in elementi di natura logica". Venivano valutati come indizi gravi, precisi e concordanti la reiterazione delle telefonate, i rapporti di consolidata conoscenza fra gli interlocutori, gli incontri personali fra i vari partecipanti e i contatti telefonici particolarmente significativi. La difesa, richiamando una consolidata giurisprudenza della Giustizia Sportiva, affermava come per la configurazione di un illecito sportivo occorre la presenza di concreti indizi di reità che siano caratterizzati da gravità (cioè consistenti e resistenti alle obiezioni), precisione (non generici e suscettibili di diverse interpretazioni) e concordanza (non contrastanti fra loro) e che qualora tali caratteristiche non si riscontrino la prova della colpevolezza dovrà trovare riscontro in elementi esterni. In presenza di concreti indizi di reità, non caratterizzati da precisi e concordanti elementi probatori, non si potrà che giungere a un giudizio di proscioglimento. La difesa si soffermava inoltre sul fatto che dal materiale probatorio riferito alla partita Juve Stabia-Vigor Lamezia, si notava che il sig. Bellini, promotore della presunta *combine*, intratteneva rapporti con una serie di persone e venendo intercettato, non faceva mai riferimento al sig. Maglia come rappresentante e referente della società Vigor Lamezia, riferendosi piuttosto al presidente sig. Arpaia. Il sig. Maglia invece non veniva mai indicato né tantomeno considerato. Secondo la difesa dunque, se il Maglia fosse stata la persona attraverso la quale poter alterare le partite della Vigor Lamezia, il sig. Bellini l'avrebbe contattato per ogni partita e avrebbe fatto altresì riferimento a lui in tutte le telefonate con terze persone. Nelle suddette telefonate invece, emergeva in maniera lampante come il Maglia non era la persona a cui rivolgersi per le possibili *combine* essendo anzi lo stesso la persona meno indicata.

Per tutti questi motivi la difesa concludeva che non esisteva prova diretta, certa ed univoca di qualsivoglia responsabilità del Maglia. Pertanto, chiedeva al Tribunale Nazionale in qualità di Giudice di primo grado di accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento di deferimento del Procuratore Federale e conseguentemente prosciogliere il Sig. Maglia con ogni consequenziale provvedimento di legge; in ipotesi, nella denegata e non creduta ipotesi in cui fosse stata accertata una qualche responsabilità del Maglia, chiedeva di applicare nella misura ritenuta equa e di giustizia le eventuali sanzioni previste nel minimo edittale, in considerazione sia della condotta del Maglia sia della sua fittiva collaborazione dimostrata durante l'audizione con la Procura Federale.

### 7.3. Decisione del Tribunale Federale Nazionale

Il Tribunale Federale Nazionale evidenziava innanzitutto che nell'ottica dell'art. 7 (oggi art. 30) CGS non è distinguibile l'illecito consumato dall'illecito tentato, atteso che ha comunque rilievo la violazione del principio di lealtà, probità e correttezza posto dall'art. 1-*bis* CGS che è riscontrabile in tutte le diverse ipotesi di illecito.

Tanto premesso, il predetto Tribunale, riteneva fondato ed accoglieva il deferimento della Procura Federale. Secondo il Tribunale Federale Nazionale, infatti, con specifico riferimento alla partita Juve Stabia-Vigor Lamezia che qui ci interessa, Bellini Felice (soggetto operante nell'ambito della Vigor Lamezia), Arpaia Claudio (presidente) e Maglia Fabrizio (direttore sportivo), in concorso fra loro e unitamente ad altri soggetti non tesserati, ponevano in essere, mediante l'adozione di un linguaggio convenzionale e criptico, atti diretti ad alterare il risultato della gara in esame, adoperandosi in una fitta serie di telefonate, messaggi e incontri. Le intercettazioni rese dalla Procura Federale erano ben idonee a documentare pienamente ogni circostanza fattuale, evidenziando una totale consapevolezza da parte dei soggetti coinvolti in relazione alla organizzazione della combine. Il Tribunale perveniva, dunque, al giudizio di colpevolezza nella misura trascritta in deferimento, con l'aggiunta della richiamata aggravante della pluralità degli illeciti commessi e contestati.

Il medesimo Tribunale rilevava, inoltre, che le valutazioni svolte dalla Procura Federale in argomento di responsabilità oggettiva apparivano coerenti con le emergenze processuali. Conseguentemente la società Vigor Lamezia veniva sanzionata *ex art. 7* (oggi art. 30) comma 2 e art. 4 comma 1 CGS, per responsabilità diretta, riferita alla posizione del presidente Arpaia; *ex art. 7* (oggi art. 30) comma 2 e art. 4 comma 2 CGS, per responsabilità oggettiva, riferita alla posizione direttore sportivo Maglia, con le predette aggravanti per la pluralità di illeciti.

Per tutti questi motivi, il Tribunale Federale Nazionale, deliberava ed infliggeva le seguenti sanzioni:

- sig. Maglia Fabrizio: inibizione di anni 3 ed € 10.000 di ammenda in continuazione con le sanzioni irrogate all'esito dei procedimenti precedenti;
- V. Lamezia: 5 punti di penalizzazione ed € 30.000 in continuazione con le sanzioni irrogate all'esito dei procedimenti precedenti.

### 7.4. Reclamo alla Corte Federale d'Appello avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale

La difesa censurava la predetta decisione del Tribunale Federale Nazionale deducendo innanzitutto la mancanza di prove in ordine alla partecipazione del sig. Fabrizio Maglia alla presunta *combine* e la contraddittorietà, nonché mancanza assoluta di motivazione.

Partendo dal presupposto che il Maglia non era mai stato indagato dalla Procura della Repubblica di Catanzaro per gli illeciti relativi alla partita in questione, la difesa si chiedeva come la condotta dello stesso potesse essere ritenuta illecita e diretta all'alterazione di un risultato sportivo per la Procura Federale e per il Tribunale Federale Nazionale, ma non per la Procura della Repubblica. Secondo la Procura Federale e il Tribunale Federale Nazionale la responsabilità si ricavava, come già detto sopra, dalla fitta serie di telefonate, messaggi, incontri e sulla base delle intercettazioni disposte; la difesa, a tal proposito, evidenziava come non vi fosse stata alcuna corrispondenza fra le fonti di prova utilizzate dal Tribunale Federale Nazionale e il reale comportamento del ricorrente, che non risultava coinvolto in alcuna fitta rete di telefonate, in alcun messaggio e in alcun incontro. Anzi dalle risultanze delle captazioni telefoniche emergeva chiaramente come lo stesso non fosse la persona a cui rivolgersi per le possibili *combine*, bensì la persona meno indicata a tale scopo. Le prove a carico, proseguiva la difesa, non potevano essere considerate tali, ma tutt'al più indizi, non certo gravi, precisi e concordanti, visto che, per la maggior parte, sono suscettibili di smentita oggettiva.

Secondo la difesa dunque, "la sentenza impugnata del Tribunale Federale Nazionale evidenzia un vizio di motivazione dovuto ad una carente e contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta". Infatti, le numerose telefonate accertanti la fitta rete di contatti fra i vari deferiti, che avrebbero costituito prova tangibile dell'alterazione di risultati, sarebbero in realtà soltanto tre e per di più di pochissimi secondi tra il ricorrente e il sig. Bellini; il contenuto di tali telefonate inoltre, risultava senza dubbio lecito e non suscettibile di diversa altra interpretazione.

In definitiva, secondo la difesa vi era la prova che il Tribunale Federale Nazionale non aveva letto in modo sufficientemente approfondito né la memoria di primo grado a difesa del Maglia né tantomeno la documentazione in atti, mostrando un totale disinteresse per il materiale probatorio. La conseguenza di tutto ciò è stata un'assoluta mancanza di motivazione.

La predetta mancanza di motivazione sarebbe stata evidente allorquando non si trovava nella sentenza impugnata alcun riferimento alle prove documentali a discarico indicate dalla difesa. Certo è che se anche il Tribunale Federale Nazionale continua, sulla scia della Procura Federale, a non addentrarsi nella condotta specifica del deferito, non si arriverà mai ad una sentenza giusta di proscioglimento ossia espressione chiara del ragionamento effettuato dal Giudicante che valorizzi indizi e prove posti alla base della decisione e allo stesso tempo motivasse sugli elementi contrari alla decisione stessa. Chiude la difesa ricordando che i principi del Giusto processo, del contraddittorio e della parità delle parti introdotti solo pochi anni fa nel Codice di Giustizia Sportiva potevano essere garantiti anche e soprattutto da una sentenza motivata e non redatta in maniera oltremodo succinta.

Per tutti i motivi suesposti, il sig. Fabrizio Maglia proponeva reclamo alla Corte Federale di Appello in qualità di Giudice di secondo grado affinché lo stesso, in totale accoglimento di quanto dedotto, riformasse la decisione impugnata del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, con conseguente proscioglimento del ricorrente da ogni addebito. In ipotesi veniva richiesto di derubricare la condotta del ricorrente in quella di omessa denuncia *ex art. 7* (oggi art. 30) comma 7 CGS e in via ulteriormente gradata di ridurre le sanzioni inflitte dal Giudice di primo grado.

#### 7.5. Decisione della Corte Federale di Appello

Secondo la Corte Federale di Appello devono, anzitutto, essere disattese le eccezioni, agitate da numerose difese, di nullità della impugnata decisione con riferimento al vizio di omessa o insufficiente motivazione. In un contesto di progressiva diminuzione delle forme e delle modalità della motivazione, anche in funzione del crescente rilievo attribuito dalla giurisprudenza alle ragioni sostanziali dei provvedimenti, anche le pronunce degli organi di giustizia sportiva devono mostrarsi in linea con le finalità teleologiche dell'istituto.

In armonia con questa tendenza, la Corte Federale, ha ritenuto la decisione del Tribunale di prima istanza adeguatamente motivata, avendo lo stesso argomentato per ciascuna questione affrontata, seppur in modo sintetico, le ragioni che hanno condotto all'accoglimento del deferimento con specificazione dei principali elementi probatori a supporto del proprio convincimento.

Venendo adesso alla partita Juve Stabia-Vigor Lamezia, dagli atti e dalle risultanze probatorie acquisite al procedimento emergeva come la gara in questione fu oggetto di un accordo volto alla alterazione dello svolgimento e del risultato, poi non realizzatosi, da parte dei deferiti. Il Sig. Bellini si prodigava effettivamente per la realizzazione della *combine* proponendo ad altri tesserati della Vigor Lamezia l'alterazione della partita. Lo stesso Bellini intratteneva numerose telefonate con gli intermediari dei finanziatori maltesi al fine di concordare il reperimento dell'importo necessario alla realizzazione del progetto alterativo.

Quanto alla specifica posizione del deferito Fabrizio Maglia, che in questa sede ci interessa, il Tribunale Federale Nazionale ricavava la sua responsabilità, come ampiamente detto, "dalla fitta serie di telefonate, messaggi, incontri e sulla base delle intercettazioni della Procura Federale". Secondo la Corte Federale di Appello, tuttavia, così come evidenziato dalla difesa, il sig. Maglia non risultava affatto coinvolto in una fitta rete di telefonate, messaggi o incontri. A ben vedere, in effetti, il sig. Maglia non veniva quasi mai indicato neppure nelle intercettazioni relative agli altri protagonisti della vicenda.

Occorre osservare che, in relazione alle telefonate intercorse fra il Bellini e il Maglia, e successivamente fra lo stesso Bellini e un intermediario dei maltesi, alcuni passaggi delle stesse potevano effettivamente far pensare ad un'attività di preparazione di una possibile *combine*, in quanto Bellini chiedeva di incontrare il Maglia presso un centro commerciale.

Osservava la Corte che non era possibile non tenere presente come i tempi tecnici per il presunto incontro fossero alquanto ristretti: la telefonata Bellini-Maglia nella quale questi dice al primo che sta andando al centro

commerciale è delle ore 17:00; quella tra l'intermediario del finanziatore maltese e lo stesso Bellini era invece delle ore 17:25. Pertanto occorre presumere che in pochi minuti Bellini avrebbe raggiunto Maglia presso il centro commerciale e che in altrettanti pochi minuti fosse stato raggiunto l'accordo alterativo. In ogni caso, anche ammettendo l'esistenza del predetto incontro, non vi era alcun elemento volto a dimostrare che l'incontro avesse avuto ad oggetto la *combine* della gara.

Proseguiva la Corte affermando come la ricostruzione accusatoria, dunque, seppur possibilmente corretta, non poteva comunque ritenersi dimostrata. Convergeva in tale direzione anche la considerazione che il sig. Maglia non risultava indagato dalla Procura della Repubblica di Catanzaro per la gara in oggetto. In conclusione, in assenza di ulteriori significative risultanze probatorie ed elementi di riscontro, pur essendo presumibile che i contatti fra il Bellini e i dirigenti della società Vigor Lamezia fossero diretti ad alterare il risultato della gara in modo che la Vigor Lamezia venisse sconfitta, si riteneva impossibile affermare la responsabilità del Maglia in merito all'alterazione della gara in oggetto. Non sussistevano, infatti, riscontri probatori che consentissero di giungere, con il consueto canone di serenità, all'affermazione del giudizio di colpevolezza, non potendosi ritenere integrati gli estremi della fattispecie illecita di cui all'art. 7 (oggi art. 30) CGS. Il complesso delle risultanze probatorie acquisite non conduceva ad un sereno convincimento in ordine alla ragionevole certezza della effettiva sussistenza e dimostrazione della condotta alterativa contestata.

Per tutti i motivi predetti, la Corte Federale di Appello accoglieva il ricorso presentato dalla difesa del sig. Maglia e conseguentemente annullava tutte le sanzioni inflitte. Per l'effetto veniva riformata la correlata decisione in ordine alla posizione della società Vigor Lamezia, che era stata chiamata a rispondere, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, per gli addebiti attribuiti rispettivamente al presidente Arpaia e al direttore sportivo Maglia. In relazioni a queste posizioni, infatti, prosciolti entrambi i sig.ri Arpaia e Maglia, non poteva che venire meno anche la conseguente responsabilità della società.

## 8. Conclusioni

Come detto nei paragrafi precedenti, l'art. 30 CGS configura una fattispecie di pura condotta che si realizza anche con il semplice tentativo. L'illecito sportivo, tuttavia, per avere valenza sul piano disciplinare deve concretizzarsi in qualcosa di esteriormente apprezzabile, concreto ed efficiente per il conseguimento del fine auspicato. La mera ideazione dell'illecito sportivo, finché resta nella psiche del soggetto, è in sé non punibile. Ogni prognosi di idoneità deve essere effettuata in relazione al caso concreto e agli atti posti in essere dall'agente. Secondo l'indirizzo maggioritario della giurisprudenza federale il grado di prova richiesto per ritenere sussistente la violazione deve essere "superiore alla mera probabilità", dovendo la prova della colpevolezza dell'agente basarsi su indizi gravi, precisi e concordati. Nel caso di specie sopra descritto, la decisione della Corte Federale d'Appello, sembra rispecchiare appieno l'orientamento dominante in materia di prova dell'effettivo compimento dell'illecito sportivo. A parere della Corte, infatti, non sussistevano riscontri probatori che consentissero di giungere, con il consueto canone di serenità, all'affermazione del giudizio di colpevolezza, in quanto il complesso delle risultanze probatorie acquisite non conduceva ad un sereno convincimento in ordine alla ragionevole certezza della condotta alterativa contestata.